



COMUNE DI GENOVA
MUNICIPIO III – BASSA VALBISAGNO
Gruppo Consiliare Lega Nord Liguria



Genova, 1 Settembre 2008

Mozione

Premesso che il fenomeno della prostituzione su strada non accenna a diminuire e che l'ordinanza sui "bassi" del centro storico applicata dalla Giunta Comunale di Genova è un provvedimento limitato a precisi locali e ad una ristretta parte del territorio comunale;

Valutate inoltre le conseguenze sulla sicurezza della circolazione stradale e quindi sull'incolumità pubblica, causa i comportamenti imprudenti e imprevedibili di quanti sono alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento;

Considerato che l'anno scorso si è segnalato ripetutamente, anche in sede di osservatorio per la sicurezza, la presenza di prostituzione su strada in Corso Sardegna;

Vista la preoccupazione della cittadinanza sul futuro controllo degli spazi esterni ed interni del mercato di Corso Sardegna dopo il suo trasferimento;

Accertato che la prostituzione su strada comporta per i quartieri che la ospitano maggiore degrado con ricadute sulla sicurezza, la vivibilità e sul valore economico della proprietà privata;

Ritenendo necessario che la Civica Amministrazione adotti provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l'incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l'interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi che in buona sostanza ne sono le prime vittime;

Visto l'articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con legge 24.07.2008, n. 125;

Visto l'articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall'articolo 6 bis della legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;

Il Municipio III Bassa Valbisagno Impegna il Sindaco e la Giunta

Ad applicare in tutto il territorio comunale il divieto a chiunque di contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o che per l'atteggiamento, ovvero per l'abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestano comunque l'intenzione di esercitare l'attività consistente in prestazioni sessuali.

Se l'interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di contattare il soggetto dedito al meretricio, consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell'avvenuta violazione.

Se si riscontrerà violazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, applicare una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma.

Ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, assegnare la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto.

IL CONSIGLIERE
Davide Micheli

IL CONSIGLIERE
Bruno Ferraccioli